

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1988

Presidenza del Vice Presidente LIPARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti» (1239), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 7 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	2, 5
BATTELLO (PCI)	6, 7, 8
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	4
CORRENTI (PCI)	3
FILETTI (MSI-DN)	4
IMPOSIMATO (PCI)	2
ONORATO (Sin. Ind.)	5, 8
VITALONE (DC)	6

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti» (1239), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri, durante la quale il senatore Di Lembo ha svolto la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame mira a correggere delle situazioni patologiche presenti nel vigente codice penale. La prima situazione che viene opportunamente corretta (prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale), concerne la circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità, che non poteva essere applicata ai delitti che non fossero contro il patrimonio anche quando si era in presenza di un motivo di lucro che comportava una lesione patrimoniale di speciale tenuità. Per esempio, nel caso in cui si fosse consumato il delitto di peculato per la somma di mille lire, non essendo un delitto contro il patrimonio ma contro la pubblica amministrazione, non era possibile configurare l'ipotesi di cui all'articolo 62, n. 4. Pertanto, opportunamente si prevede la possibilità che nei delitti determinati da motivi di lucro - quindi anche quando non siano delitti contro il patrimonio - possa ricorrere l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, se il soggetto abbia agito per conseguire o abbia comunque conseguito un lucro di speciale tenuità. Per questo motivo, ritengo che tale modifica sia molto opportuna.

Un'altra modifica altrettanto opportuna è quella che riguarda l'articolo 166 del codice penale che concerne gli effetti della sospensione. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Su tale punto ho delle perplessità, e precisamente sul fatto che la sospensione non si estenda anche agli altri effetti penali della condanna. In sostanza credo opportuno prevedere che la sospensione condizionale della pena si estenda non soltanto alle pene accessorie ma anche agli altri effetti penali della condanna, escludendo soltanto le obbligazioni civili derivanti dal reato. Infatti, non mi sembra opportuno escludere dalla sospensione condizionale della pena quegli effetti penali che sono molto rilevanti per il soggetto che gode della sospensione della pena principale e di quelle accessorie,

come l'esclusione dal diritto di voto o dalla possibilità di ottenere il passaporto. Sotto tale sospetto, pertanto, ritengo che sia necessario presentare un emendamento.

ACONE. Senatore Imposimato, un emendamento in tal senso è già stato presentato da me.

IMPOSIMATO. Un'altra modifica rilevante è quella di cui all'articolo 34 del codice penale che più che essere una modifica è un'integrazione all'articolo stesso, che riguarda la decadenza dalla patria potestà e la sospensione dall'esercizio di essa. Si prevede, opportunamente, che nelle ipotesi previste dai commi precedenti, che sono appunto relativi alla determinazione dei casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori e la previsione della condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori (che importa una sospensione dell'esercizio di essa per un determinato periodo di tempo), quando sia concessa la sospensione condizionale della pena gli atti del procedimento vengano trasmessi al Tribunale dei minorenni che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Un'altra novità importante è quella che concerne l'articolo 167 del codice penale che riguarda l'estinzione del reato. Il secondo comma prevedeva che, nel caso in cui il condannato non commettesse un delitto nei termini stabiliti oppure una contravvenzione della stessa indole (adempiendo agli obblighi imposti) non avesse luogo l'esecuzione della pena e cessasse l'esecuzione delle pene accessorie.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 1239, invece, prevede che non abbia luogo l'esecuzione della pena ma che non cessi l'esecuzione delle pene accessorie.

Un'altra importante innovazione concerne l'articolo 7 che riguarda la destituzione di diritto a seguito di condanna penale prevista dalla legge vigente per i pubblici dipendenti, destinazione che non opera quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena salvo che la stessa venga successivamente revocata. Tale innovazione ritengo che risponda anche alle direttive dell'ultima deci-

sione della Corte costituzionale, secondo cui la destituzione di diritto non opera nel caso in cui il giudice conceda la sospensione condizionale della pena, salvo ovviamente che quest'ultima sia stata revocata. Signor Presidente, queste sono le mie considerazioni in ordine al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Imposimato per il suo intervento. Tuttavia, desidero osservare - se non sbaglio - che il testo dell'articolo 4, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 167, non va inteso nel senso che non cessa l'esecuzione delle prove accessorie. Infatti, il fatto che esso riporti non «della pena» ma «delle pene» vuol dire che si riferisce anche alla cessazione delle pene accessorie laddove in ipotesi l'esecuzione sia iniziata. Pertanto, tale formula intende essere soltanto più sinteticamente rappresentativa dell'effetto e non intende sostanzialmente modificare il dettato del secondo comma dell'articolo 167.

CORRENTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dare una valutazione complessivamente positiva del provvedimento al nostro esame. Desidero, tuttavia, sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi alcune riflessioni soprattutto in ordine all'articolo 1. Nel vecchio impianto legislativo (mi riferisco al codice Rocco) l'articolo 62, n. 4, aveva una specularità nell'articolo 61, n. 7. In sostanza era previsto, in relazione ai reati contro il patrimonio, un affievolimento della pena in caso di danno di speciale tenuità e (articolo 61, n. 7) un aggravamento in caso di danno grave.

Bisogna rilevare, salva la nostra facoltà motivata adeguatamente, che l'articolo 61, n. 7, resta tale e quale in questa ipotesi. In altre parole, noi allarghiamo l'applicabilità di questa circostanza attenuante comune - vista un'esigenza sentita, ormai avvertita - dai reati tipici contro il patrimonio ad altri reati - giustamente il senatore Imposimato portava l'esempio del peculato - che, pure inquadrati sotto altro titolo del codice, in sostanza hanno riferimento a un dato economico, a un dato patrimoniale. Benissimo: l'articolo 61, n. 7, non lo tocchiamo sotto questo profilo. Ma

allora mi pare che, in buona sostanza, emerga una incongruenza in riferimento al peculato laddove la somma sottratta sia di notevole entità. Quindi, credo che si debba registrare questo aspetto distonico.

Un'altra considerazione di carattere generale è che queste circostanze attenuanti sono state sempre reputate e inquadrate secondo una loro valenza oggettiva e non soggettiva. Voglio esemplificare. Anche laddove si parla di attenuante per particolari valori morali, questi particolari valori morali, che sono certamente da riferirsi a un patrimonio soggettivo, debbono e di fatto sono valutati nella loro obiettiva sussistenza e non in quanto ritenuti dal soggetto al quale si riferiscono, ma in quanto ritenuti obiettivamente esistenti. Pertanto, mi sembra che con l'opzione finale di questa proposta si venga ad introdurre uno strano o quanto meno nuovissimo concetto di una circostanza attenuante valutata sotto un profilo di mera intenzione soggettiva rispetto ad un tema che invece era trattato in maniera del tutto diversa. Prima di procedere alla formalizzazione di un emendamento sentivo il dovere di sottolineare questi aspetti per verificare, anche con i colleghi della Commissione, se superarli *de plano* nel quadro di una volontà legislativa o se non armonizzarli, invece, a quella che è la struttura del codice vigente.

PRESIDENTE. Desidero esprimere il mio apprezzamento per le due osservazioni del senatore Correnti, che mi sembra meritino di essere approfondite anche nel prosieguo della discussione. Mi sembra che in particolare la prima osservazione a proposito del n. 7 dell'articolo 61, sia ineccepibile. In questo caso, ove il senatore Correnti ritenesse di formalizzare con un emendamento la sua proposta, bisognerebbe naturalmente modificare anche il titolo del disegno di legge in quanto si introdurrebbe un profilo che attiene non più a circostanze semplicemente attenuanti.

Per quanto attiene al secondo rilievo, il discorso è un poco diverso perchè mi sembra che anche il n. 1 dell'articolo 62 o il n. 3 di tale articolo facciano riferimento ad un criterio che non è meramente oggettivo ma è anche legato al tipo di intenzione dell'agente. Quindi, non è del tutto certo che le circostanze

attenuanti operino esclusivamente in funzione di un esito obiettivo. Peraltro, non essendo io un esperto in materia penale, mi rimetto alle osservazioni dei colleghi.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, riservandomi di farlo nuovamente in sede di esame degli emendamenti presentati dai colleghi o preannunciati, perchè ci sono alcune questioni, poste ora dal collega Correnti, che mi sembrano di grande rilievo e che fino a questo momento non erano state poste così chiaramente.

Mi limito a dire che ho apprezzato, come tutti gli altri colleghi, la relazione del senatore Di Lembo sul provvedimento, che io condivido per una parte, soprattutto, che è quella della modifica delle pene accessorie. Naturalmente quello della drastica modifica delle pene accessorie è un problema che dovrà essere affrontato nella sua complessità, comunque mi sembra positivo che intanto si proceda ad un adeguamento del regime di quest'ultima.

Desidero poi sottolineare in questa sede una questione, che ho posto con un emendamento, perchè il relatore ha già risposto o comunque ha dato un primo parere sullo stesso. Si tratta dell'emendamento che riguarda le pene accessorie che operano con la destituzione per i pubblici dipendenti, che viene esclusa, all'articolo 7, quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. L'emendamento da me presentato tende a porre anche la questione se non sia utilizzabile questa nuova previsione, che rifiuta la pena accessoria in caso di pena sospesa per la condizionale, anche nel caso in cui l'intera pena sia estinta per effetto di indulto. Il relatore ha già fatto notare la differenza tra la sospensione condizionale della pena e l'indulto, però io credo che con l'emendamento da me presentato non si vada ad incidere sulla differente natura dei due provvedimenti, ma semplicemente ad applicare questa misura nuova delle pene accessorie anche ad una particolare fattispecie di - se posso usare anche in questo caso tale formula - speciale tenuta. Nel caso in cui la pena sia stata completamente estinta per effetto dell'indulto, per cui ci troviamo di fronte a pene che sono al massimo di due anni e quindi lievi, credo si possa applicare il

regime della soppressione della pena accessoria, perchè questa sarebbe una misura di equità. Mi rendo conto che probabilmente esistono dei problemi, come è già stato rilevato, ma ritengo che non si andrebbe comunque ad incidere sulla sostanza giuridica delle differenti norme, che tutti conosciamo, riguardanti la cancellazione di pena e la riduzione della stessa e, invece, la cancellazione del reato. In realtà noi possiamo, senza toccare queste diverse forme, applicare comunque una misura che è di equità, a mio avviso, per quanto riguarda la concessione di un diverso regime delle pene accessorie.

Complessivamente esprimo un giudizio positivo di questo testo, anche se voglio riflettere sugli emendamenti che sono stati presentati e sulle questioni nuove inerenti all'articolo 1 in relazione all'articolo 62 del codice penale.

FILETTI. Non sono un penalista e quindi mi avvarrò solo di criteri di buon senso nell'esaminare la normativa contenuta nel disegno di legge. Con un giudizio globale ritengo di esprimere parere pienamente favorevole alle innovazioni che si intendono apportare alla disciplina in atto. Mi trovo pienamente aderente alle valutazioni e alle osservazioni che ha avanzato il senatore Imposimato, il quale, in ultima analisi, si è espresso in senso favorevole su tutta la normativa che si intende innovare con questo disegno di legge.

Circa l'articolo 1 mi pare si proceda ad una innovazione radicale di quella che è stata la *ratio* del codice del 1930, atteso che l'attenuante che si vuole introdurre, modificando il n. 4 dell'articolo 62, si dilata rispetto a quella che era la casistica del precedente n. 4, in quanto si estende anche ai delitti determinati da motivi di lucro. Allorchè si tratta di ancorare l'attenuante al timore o all'avverarsi di un danno è evidente che non si tratta solo più di un danno prettamente patrimoniale, ma potrebbe subentrare alla concessione dell'attenuante anche il danno non patrimoniale. I riflessi soggettivi e oggettivi sono correlati nella nuova norma ed è da tener presente l'osservazione del senatore Correnti in ordine all'opportunità o meno di emendare anche l'articolo 61, n. 7; il che, come ha osservato esattamente il Presidente, comporterebbe un

cambiamento anche della intestazione del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 2, mi sembra che sia stata opportuna l'osservazione del senatore Imposimato, laddove ha rilevato che la estensione della sospensione condizionale prevista per le pene accessorie debba apporarsi anche agli altri effetti penali della condanna, escludendo quindi solo le obbligazioni civili derivanti dal reato.

Nulla da osservare in ordine all'articolo 3, perchè si tratta di rimettere gli atti ai tribunali dei minorenni al fine di adottare provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori. Per quanto concerne l'articolo 4, è evidente che la norma è una conseguenza di quanto previsto all'articolo 1 con la estensione della sospensione alla pena accessoria. Si sono voluti unificare gli effetti dell'estinzione del reato con una norma generalizzata, secondo cui in caso di estinzione non ha più luogo la esecuzione delle pene sia principali che accessorie. Forse anche qui sarebbe opportuno dire che in tale caso vengono a cessare gli effetti penali della condanna.

Non avrei altre osservazioni da fare perchè l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 185 e dell'articolo 69 del codice penale militare di pace mi sembra siano conseguenti alla normativa di cui alle precedenti norme.

Sull'articolo 7 e sull'articolo 8 non c'è nulla di particolare da osservare se non qualche modificazione contenuta negli emendamenti, piuttosto formali che sostanziali, già presentati e ai quali presto fin da ora adesione.

ONORATO. Voglio fare delle osservazioni puntuali che sono nate ascoltando i colleghi. In particolare mi pare che l'intervento del collega Correnti abbia toccato un punto delicato che aveva impressionato anche me. L'analogia fra la strutturazione dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, e l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 7, non esiste perchè sono una aggravante e una attenuante costruite in maniera differente.

Non so ancora quale sia la soluzione migliore dal punto di vista della coerenza istituzionale ma, in aggiunta alle riflessioni del collega Correnti, osservo che abbiamo una attenuante di speciale tenuità patrimoniale (articolo 62,

n. 4) che ha carattere oggettivo, per i delitti che offendono il patrimonio e, quindi, colpiscono come bene l'oggetto penale del patrimonio; in altri termini si applica l'attenuante quando è cagionato un danno di speciale tenuità. Quando, invece, il delitto ha un altro oggetto penale diverso dal patrimonio, e tuttavia è determinato da motivi di lucro, sembrerebbe logico costruire l'attenuante in senso soggettivo, cioè l'attenuante si dovrebbe applicare quando il soggetto ha agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, perchè è il motivo di lucro che giustifica l'attenuante. Tuttavia, questa strutturazione non ricorre per l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 7, perchè qui si dice che per i delitti determinati da motivi di lucro l'aggravante è integrata quando l'agente ha cagionato un danno e non quando aveva intenzione di cagionarlo. Questa è la prima disomogeneità.

La seconda disomogeneità si riscontra nei casi in cui l'oggetto penale non è il patrimonio ma un altro oggetto, e tuttavia ci sono motivi di lucro. La norma al nostro esame, che modifica l'articolo 62, n. 4, del codice penale, aggiunge che l'attenuante è integrata quando anche il danno o il pericolo siano di speciale tenuità, cioè quando l'oggetto criminale è di speciale tenuità. Si tratta di una cosa abbastanza nuova che non rilevo nell'articolo 61, n. 7, dove, per i delitti determinati da motivi di lucro, c'è l'aggravante quando c'è un danno, e non l'intenzione di conseguire un vantaggio, di particolare gravità; in altri termini si prescinde dal fatto che l'oggetto criminale fosse di speciale rilevanza.

Credo ci siano dei problemi non piccoli che forse bisognerebbe affrontare e che tuttavia non mi sento di formalizzare in emendamenti.

ACONE. Condividiamo le argomentazioni e le osservazioni che sono state svolte stamattina e abbiamo presentato anche un emendamento, perchè ci sembra che l'articolo 2 del disegno di legge debba essere necessariamente esteso alla sospensione di tutti gli altri effetti derivanti dalla condanna, naturalmente fatte salve le obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto non è possibile toccare le posizioni soggettive dei terzi.

Si tratta di una innovazione, condivisa da

tutti i colleghi, che rende giustizia ad una serie di effetti che, se il testo della legge non venisse modificato, non potrebbero essere neutralizzati. Tra questi includerei soprattutto quello dell'elettorato passivo, uno degli effetti più importanti, che non può essere considerato pena accessoria ma effetto penale della sentenza. Per quanto riguarda alcune preoccupazioni di ordine sistematico, come quella avanzata dal relatore in ordine all'esistenza di una disciplina relativa ai dipendenti regionali, credo che vadano condivise, facendo presente che l'articolo 7 (questa è la norma alla quale mi sono riferito) si applica a tutti i dipendenti pubblici.

Per questi motivi, in linea di massima, dichiaro, a nome del Gruppo socialista, di essere favorevole all'approvazione - con le modifiche alle quali mi sono riferito - del disegno di legge in esame.

VITALONE. Signor Presidente, debbo dichiarare il mio sicuro apprezzamento per la linea di tendenza che il disegno di legge esprime, una linea di tendenza che si annuncia nell'esigenza di ammodernare alcuni istituti del sistema punitivo ad una diversa concezione del ruolo e dell'effetto dei meccanismi sanzionatori. Tuttavia, debbo dire che giudico tale provvedimento come un tentativo ancora timido che deve essere incoraggiato, decisamente incoraggiato.

Il disegno di legge al nostro esame vuole recuperare al meccanismo della sanzione accessoria una efficacia diversa da quella che fino ad oggi esso ha dispiegato, rallentando tutte le strategie di recupero. Infatti, spesso ci si è trovati nella dolorosa esigenza di non poter disporre trattamenti di favore verso il condannato, pure meritevole di una particolare speciale indulgenza sul piano della risposta retributiva, in considerazione dell'obbligo di applicare coerentemente ad un certo tipo di sanzione la sanzione cosiddetta accessoria. L'articolo 7, per esempio, è una spia del malessere vissuto nell'esperienza giudiziaria, laddove tutte le norme preordinate ad adeguare la pena alla gravità del fatto, finivano poi, nella realtà, per essere piegate, quanto allo scopo ultimo, all'esigenza di irrogare trattamenti punitivi accessori (come, per esempio,

quello dell'interdizione) preclusivi di ogni possibilità di recupero.

Sono dell'avviso che forse l'articolo 27 della Costituzione meriterebbe una riflessione assai più generale all'interno dell'ordinamento penale. Noi non arriveremo mai a realizzare quell'importantissimo precetto, che esprime una linea di tendenza nè scettica nè neutrale sulle possibilità di recupero del condannato, se non avremo rimosso alcune ossidazioni del meccanismo della risposta punitiva, largamente ispirate alla tradizionale dottrina di Grozio del *malum passionis quod infligitur ob malum actionis*. Ritengo che un modello ispirato a criteri più moderni di trattamento e di recupero debba scardinare quella filosofia per adagiarsi su principi diversi, che servano davvero ad incoraggiare ogni regressione dell'autore.

Per questi motivi, mentre guardo con favore tutte le scelte che collimano - sia pure in linea tendenziale - con questi obiettivi, non posso, ancora una volta, che esprimere un intimo disappunto per i tempi assai lenti di queste novità strutturali del sistema per le quali credo che esista già, sul piano culturale, una maturazione sufficiente ad avviare riforme meno timide ed averse.

BATTELLO. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista, sono già intervenuti i senatori Correnti ed Imposimato. Tuttavia, desidero svolgere una riflessione di carattere generale e concludere con una richiesta di aggiornamento, molto breve, per la prossima settimana.

Dalla relazione del senatore Di Lembo prima, e dagli interventi degli onorevoli senatori poi, è emerso che l'orientamento prevalente è nel senso di emendare il provvedimento al nostro esame in quanto - a seconda dei diversi punti di vista - si ritiene che sussistano esigenze di miglioramento, di razionalizzazione o addirittura di estensione dei benefici della sospensione della pena agli effetti penali. A mio avviso è questo il problema fondamentale di fronte al quale ci troviamo, in quanto le questioni relative alla destituzione di diritto sono state affrontate con notevole articolazione in questo provvedimento e la proposta emendativa del relatore Di Lembo, per quanto riguarda le Regioni, rischia in qualche modo

di introdurre elementi di incomprensione nel rapporto fra Stato e Regioni. Pertanto, da questo punto di vista, forse il testo dell'originale disegno di legge sarebbe più opportuno.

Le altre proposte emendative, eccettuate quella del collega Acone e quella del collega Corleone (che ambisce ad estendere i benefici previsti dal provvedimento anche all'indulto, sia pure limitatamente all'indulto in quanto comprensivo dell'intera pena), non mi sembrano di una tale rilevanza da imporre perentoriamente un orientamento modificativo.

Il problema posto dal senatore Correnti esiste nella misura in cui (ciò si potrebbe opinare in relazione anche all'intervento del collega Onorato) si dovesse ritenere (ma è un problema di ricognizione) che già all'origine si era in presenza di una omogeneità tra l'articolo 62, n. 4, e l'articolo 61, n. 7. Se si parte dall'ipotesi che *ab origine* c'era una omogeneità tra l'aggravante e l'attenuante è evidente che dovremo marciare metodologicamente in questa direzione. Invece, se si dovesse concludere che non si era in presenza all'origine di una omogeneità (e forse questo è il risultato più conforme della ricognizione della norma, perchè quanto meno dalla lettera delle due formulazioni originarie l'omogeneità non sussiste, tanto che l'articolo 61, n. 7, introduceva il concetto di fine determinato da motivo di lucro che non era presente nell'articolo 62, n. 4) questo sforzo di omogeneizzazione potrebbe ritenersi da non doversi perseguire a tutti i costi e quando dico «a tutti i costi» penso proprio al ritardo con cui entrerà in vigore il disegno di legge.

L'altro argomento, che già alla Camera dei deputati aveva dato luogo ad un dibattito e che il senatore Correnti ha messo nella giusta evidenza in questa sede, si riferisce alla rilevanza che viene data con questo disegno di legge alla valenza soggettiva del reato ai fini dell'attenuante e coinvolge - a mio avviso - un problema di carattere molto più generale che forse sarebbe opportuno non affrontare in questa sede a fondo. Infatti, l'eco è già emersa alla Camera dei deputati e in qualche intervento: il problema è di carattere generale, però coinvolge l'esistenza stessa dei delitti a dolo specifico. Si tratta, cioè, di un problema molto generale che attiene all'opzione fondamentale

se in materia penale si debba piuttosto aver riguardo alla struttura oggettiva del reato e al bene offeso o non, invece, anche alla condotta del reo. Ricordo che vi sono autori che, portando a quelle che secondo il loro giudizio sono le naturali conseguenze questo ragionamento, sostengono che sono incostituzionali i reati a dolo specifico, perchè danno rilevanza ad un elemento soggettivo che può sganciarsi dalla materialità della condotta. Si tratta, certo, di una teoria sostenuta con dovizia di argomentazioni da parte di alcuni autori.

PRESIDENTE. Mi sembra però poco persuasiva.

BATTELLO. Anch'io non la condivido, cioè di fronte a questa tesi sono perplesso, però devo constatare che esiste; esiste a tal punto che l'eco di questo dibattito si è fatta sentire anche alla Camera in sede di Commissione giustizia. A questo punto penso che, forse, evitare di apportare modificazioni al testo che ci è pervenuto potrebbe rappresentare una soluzione. Però questa soluzione sarebbe, per così dire, da preferire ove - questo è il punto - anche in relazione a queste due proposte emendative, quella avanzata dal collega Acone, soprattutto, e quella, che ha una sua maggiore autonomia, del collega Correnti, si decidesse di insistere per apportare dei cambiamenti, con tutto quel che ne consegue per l'*iter* del provvedimento. Si potrebbe, viceversa, in considerazione che le parti positive del disegno di legge prevalgono anche su queste lacune, concludere l'esame del provvedimento con l'approvazione del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, permettendo così in breve tempo l'entrata in vigore di una nuova legge che apre spazi maggiori di conformità del nostro ordinamento alla tavola dei valori della Costituzione. A favore di questa tesi potrebbe militare, per esempio, l'argomentazione che uno degli elementi propulsivi di base di questo disegno di legge è dato dalla disciplina della destituzione d'ufficio che è ormai sconvolta dalle sentenze della Corte costituzionale. Uno degli elementi fondamentali che ha imposto questo *iter* è l'esistenza nel nostro ordinamento della destituzione d'ufficio. Sulla questione la Corte costituzionale si è

già espressa in passato e ancora pochi giorni fa (perchè è di ieri o dell'altro ieri la comunicazione alla Presidenza delle Camere) ha emanato una ulteriore sentenza, che introduce opportune distinzioni e condizioni. È però da rilevare che costituisce di per sè un *monstrum* la previsione della destituzione d'ufficio per il solo fatto che un reato è stato commesso.

La mia richiesta di rinvio alla prossima seduta della discussione degli articoli è motivata dalla necessità di riflettere se sia opportuno o meno insistere per modificare il provvedimento. Ritengo che qualora si addivenisse alla decisione di insistere per emendare il testo - tengo conto anche della formulazione testuale dell'emendamento presentato dal collega Acone - sarebbe necessaria una discussione approfondita perchè la materia degli effetti penali è materia enormemente complessa, tanto più che non è disciplinata testualmente, ma disseminata nel codice alla luce di una categoria dottrina. Vorrei verificare, perchè a questo sono sensibilissimo, soprattutto quel cosiddetto effetto penale che attiene alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, che a mio avviso rappresenta punto rilevante. Confido che il relatore recepisca questa istanza, che non è strumentale ma nasce proprio da un'esigenza sentita.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, e sempre che il relatore e il rappresentante del Governo condividano questa impostazione, si potrebbe procedere subito alle repliche del relatore e del Governo e rinviare quindi l'esame degli articoli alla prossima settimana in modo da poter approfondire le questioni sollevate dai vari oratori intervenuti, soprattutto con riferimento alla opportunità o meno di presentare emendamenti al testo.

Devo dire, per quanto riguarda il merito dell'intervento del senatore Battello, di condividere i dubbi espressi. A mio avviso, uno in particolare fra gli emendamenti prospettati dovrebbe essere accolto, ed è quello, proposto dal relatore, tendente a sopprimere il comma 6 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 7, perchè mi sembra che mantenere in vigore queste due norme finirebbe per introdurre il sospetto, non solo indiretto, che ci sia una

competenza di segno penale riferita alle Regioni, e una incertezza sull'ambito di applicazione di questa normativa al momento che sia entrata in vigore, lasciando, quindi, quasi il sospetto che ci possano essere meccanismi adeguativi rispetto ad una norma che incide sulla misura della pena e sul modo della sua applicazione.

BATTELLO. Prendo atto di questa considerazione, però forse sarebbe opportuno, per cautela, acquisire in proposito il parere della Commissione per gli affari regionali o della 1^a Commissione.

PRESIDENTE. Su questo dissenso, perchè in questo caso la competenza della Commissione per gli affari regionali è certamente estranea, trattandosi di un fatto che attiene al rilievo della disciplina penale. Inoltre, non si tratta di accertare la costituzionalità delle norme, ma di individuare le incertezze applicative che in ipotesi si determinerebbero ove questi due commi restassero in vigore.

ONORATO. La mia impressione, da verificare, è che il comma 3 dell'articolo 7 e il comma 6 dell'articolo 8 si riferiscano alla necessità di adeguare i coordinamenti disciplinari. Da questo punto, allora, bisognerebbe partire per stabilire se tali commi devono rimanere, perchè qui si introducono profili normativi nuovi per quanto riguarda le destituzioni o le sospensioni condizionali sia in via definitiva, sia in via transitoria, quando la destituzione di diritto come effetto della condanna penale viene meno.

PRESIDENTE. Visto l'orientamento della Commissione, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO